



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 642

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE

N. 68 del 24-09-2020

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di settembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23/06/2020, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 e il Bilancio di Previsione del triennio 2020/2022, come variato e integrato, da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. 119 dell'11/09/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 29/06/2020, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il piano degli obiettivi relativi al Bilancio di Previsione 2020/2022, come variato e integrato, da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. 120 dell'11/09/2020;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni pubbliche la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali a legislazione vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziaria dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, e risultano così suddivise:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue: *"La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016). La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il "Fondo" contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio) 2. La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (registrazione), imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR)."

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate è materia di competenza dell'ente, in quanto sottratto alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RILEVATO che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;

VISTA la circolare n. 20/2015 della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale sono state fornite le istruzioni operative in merito a tale disposizione, prevedendo inoltre che l'ammontare della decurtazione "permanente" debba essere certificato dal Revisore dei Conti, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014;

CONSIDERATO che in data 10/12/2015, verbale n. 05/2015, il Revisore dei Conti, in sede di parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo per l'anno 2015, ha fornito la predetta certificazione in merito al calcolo relativo all'ammontare della riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, in misura pari ad euro 18.674,69 (di cui 1.770,82 per il principio di invarianza rispetto al 2010 e 16.903,87 per riduzione di personale in servizio rispetto al 2010);

RILEVATO inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CONSIDERATO altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

PRESO ATTO che il Comune di Montegiorgio ha rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2015;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 30/06/2016 con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2016, che, al netto delle risorse non soggette al limite, ammonta ad euro 138.111,31;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO l'art. 11 del D.L. n. 135/2018, secondo cui *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*

VISTO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 (cd. *"decreto crescita"*), convertito in L. n. 58/2019, il quale, al comma 2, concernente i comuni, ha innovato radicalmente il sistema di gestione delle capacità assunzionali, demandandone la relativa disciplina ad un apposito decreto del Ministero della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che la citata disposizione prescrive, testualmente, che il limite al trattamento accessorio del personale imposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (limite di quantificazione economica riportato all'anno 2016), è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PRESO ATTO pertanto che tale previsione, costituendo meccanismo di armonizzazione finanziaria strumentale all'ampliamento nuovo impianto disciplinatorio delle assunzioni di personale, trova applicazione per le amministrazioni comunali, soltanto dopo l'entrata in vigore del DM cui sono demandate le specifiche applicative della nuova disciplina assunzionale;

DATO ATTO che in data 27/04/2020 è stato pubblicato sulla G.U. n. 108 il Decreto 17/03/2020 inerente "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

RILEVATO in particolare che nel suddetto decreto risultano i seguenti riferimenti sull'argomento:

- nelle premesse è previsto che, ai fini dell'adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;
- all'art. 1, comma 2, prevede che le disposizioni di cui al D.M. 17/03/2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute nell'art. 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

VISTA la circolare sottoscritta dai Ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze, e dell'Interno del 13 maggio 2020, pubblicata sulla G.U. n. 226 dell'11/09/2020, che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

VISTO l'allegato schema di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2020, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

DATO ATTO delle seguenti quantificazioni ai fini della costituzione delle **risorse stabili**:

- **art. 67, comma 1**, del CCNL 21/05/2018: unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relativo all'anno 2017, nel quale confluisce l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità":
 - l'ammontare complessivo dell'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relativo all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22/01/2004, si rileva dalla determinazione n. 395 del 22/06/2017, relativa alla costituzione del fondo per il 2017, ed ammonta ad euro 104.590,35;
 - il revisore dei conti ha certificato con proprio parere, in data 20/12/2017, congiuntamente al contratto



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

decentrato integrativo, la costituzione complessiva del fondo risorse decentrate per il 2017 e pertanto, anche l'ammontare dell'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22/01/2004, relative all'anno 2017;

- visti i pareri ARAN 12947/2018 e 14139/2018, secondo cui, se le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004 non erano già state stanziare dall'Ente negli anni precedenti, allora le stesse non possono in alcun modo essere inserite nella parte stabile del Fondo di cui all'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, si ritiene pertanto di non prevedere l'inserimento di tali risorse;
- ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018, l'importo consolidato di cui sopra per un totale di **euro 104.590,35**, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;
- **art. 67, comma 2**, del CCNL 21/05/2018: incrementi stabili dell'importo di cui al comma 1:
 - **art. 67, comma 2, lett. a)** del CCNL 21/05/2018: incremento stabile su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019; pertanto il seguente importo rientra nella costituzione riferita all'anno 2019 e seguenti:
 - n. unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 presso il Comune di Montegiorgio: 28,83;
 - importo, su base annua, per ciascuna unità di personale: euro 83,20;
 - incremento complessivo a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019: **euro 2.398,93**;
 - **art. 67, comma 2, lett. b)** del CCNL 21/05/2018: incremento stabile pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, che ammonta a complessivi **euro 12.444,85** (importo così quantificato con determinazione n. 747 del 08/10/2019, e rilevabile negli allegati A) e B), agli atti della stessa);
 - la dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL del 21/05/2018 chiarisce quanto segue: in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti;
 - **art. 67, comma 2, lett. c)** del CCNL 21/05/2018: incremento stabile dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno:
 - totale da inserire stabilmente dall'anno 2020: **euro 16.493.20** (vedere allegato 1);

DATO ATTO, inoltre, delle seguenti quantificazioni ai fini della costituzione delle **risorse variabili**:

- **art. 67, comma 3, lett. c)** del CCN 21/05/2018: risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge:

- incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
 - a) a partire dal 1° gennaio 2018 non rientrano nei limiti del tetto del fondo per la contrattazione decentrata e della spesa del personale, come di seguito precisato:
 - l'art. 1, comma 526, delle L. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018) ha aggiunto all'art. 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il seguente comma *"5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*;
 - la delibera n. 6/2018 della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha dichiarato la natura degli incentivi per funzioni tecniche dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, richiamando il comma 5-bis introdotto dalla finanziaria 2018 (art. 1, comma 526, L. n. 205/2017) affermando che:
 - non si tratta di spesa di personale;
 - gli incentivi per i componenti del gruppo di lavoro fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per il singolo lavoro pubblico (quindi Titolo II della spesa), servizi o fornitura (Titolo I della spesa);
 - altri riferimenti in tal senso: deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 56/2018; pronuncia della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 199/2018;
 - l'importo degli incentivi per le cd funzioni tecniche va comunque indicato come voce a sé stante, in sede di costituzione del fondo risorse decentrate del personale dipendente, di cui al presente provvedimento;
 - b) in assenza di quantificazione per l'anno 2020 da parte del responsabile dell'area tecnica comunale delle somme da inserire nel fondo risorse decentrate per l'anno in corso, viene prevista, allo stato attuale, la medesima somma stanziata per l'anno 2019, pari ad **euro 40.000,00**, quale importo presunto degli emolumenti economici accessori a favore del personale interno a titolo di incentivi per le cd. funzioni tecniche, facenti capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, per i quali nel corso dell'anno 2020, si prevede l'assunzione delle relative obbligazioni giuridicamente vincolati;
- risorse per erogazione compensi residuali da recupero evasione tributi e per le progettazioni ex Legge Merloni (rientranti nelle ipotesi di cui all'art. ex art. 4, comma 3, del CCNL 05.10.2001):
 - a) queste risorse rientrano nei limiti del tetto del fondo per la contrattazione decentrata e della spesa del personale;
 - b) le risorse inserite a questo titolo nel fondo in trattazione sono quantificate in via presuntiva in **euro 2.500,00**, con possibilità di erogazione sulla base dei vigenti criteri e regolamenti adottati dall'ente e previa quantificazione delle effettive somme spettanti; le somme che non verranno erogate per dette finalità nell'anno in trattazione, costituiranno economia di bilancio per l'ente;

- **art. 67, comma 3, lett. d)** del CCNL 21/05/2018: importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel fondo dall'anno successivo alla cessazione del servizio: per l'anno 2020 l'importo una tantum a questo titolo che confluisce nel fondo ammonta ad **euro 464,39** (vedere allegato 1);

- **art. 67, comma 3, lett. e)** del CCNL 21/05/2018: eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo: per l'anno 2020 i risparmi accertati a consuntivo del 2019 ammontano ad **euro 4.380,13** (vedere allegato 2);
- **art. 67, comma 3, lett. h)** del CCNL 21/05/2018: integrazione di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4:
 - il citato comma 4 del medesimo art. 67 prevede "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (in base al successivo comma 6: nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale);
 - risulta pertanto superata la necessità della preventiva certificazione del revisore "delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità" ex art. 15, comma 4, del CCNL 01/04/1999; il controllo del revisore è pertanto rinviato alla contabilità dei costi complessivi della contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 40bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - l'ammontare massimo e fisso ogni anno di detta integrazione, corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, è pari a euro 9.091,71 e risulta essere stato inserito nella parte variabile dei fondi di tutti gli anni precedenti;
 - con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 23/07/2020, al fine del raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da realizzare nel corso del 2020, come previsto nel PEG, è stato disposto di inserire nel fondo risorse decentrate per l'anno 2020, con riferimento all'art. 67, comma 3, lett. h) del CCNL 21/05/2018, l'importo di **euro 9.091,71**;
- **art. 67, comma 3, lett. i)** del CCNL 21/05/2018: integrazione di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).
 - il **comma 5, lett. b)** del medesimo art. 67, stabilisce che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definito nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c);



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- il medesimo comma 5, lett. b) corrisponde al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL del 01/04/1999, che consentiva la possibilità di aumentare le risorse destinate alla contrattazione decentrata in presenza di processi di riorganizzazione che determinano un effettivo incremento qualitativo dei servizi non correlati ad aumenti di dotazioni organiche;
- a questo scopo, con delibera di Giunta Comunale n. n. 86 del 23/07/2020 è stato disposto di inserire nella presente costituzione delle risorse variabili, la somma di **euro 4.971,66**, da destinare per la realizzazione dei seguenti obiettivi specifici:
 1. funzionamento, anche nella giornata del sabato, degli uffici e dei servizi comunali – risorse da destinare: euro 2.400,00;
 2. adempimenti aggiuntivi, rispetto alle attività ordinarie, connessi agli eventi sismici che hanno coinvolto, tra gli altri, anche il territorio di Montegiorgio nel 2016 – risorse da destinare: euro 2.571,66;

VISTO l'allegato 3 al presente provvedimento inerente il calcolo del tetto del salario accessorio dopo il DM del 17/03/2020, e dato atto che, in considerazione della diminuzione dei dipendenti in servizio nell'anno 2020 rispetto a quelli in servizio al 31/12/2018, non sarà necessario adeguare in diminuzione il limite del tetto del salario accessorio, venendo fatto salvo, in base allo stesso decreto, il limite dell'anno 2018;

RICHIAMATA la circolare della RGS n. 25/2012, la quale raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo; la predetta certificazione relativa alla sola costituzione del fondo è comunque necessaria, alla fine dell'esercizio, nelle more del Contratto Integrativo (il punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 prevede infatti: "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate");

CONSIDERATO che il Comune di Montegiorgio:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2019;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

28/06/2010;

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 22/04/1999;
- il vigente CCNL comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018, nonché i CCNL previgenti per quanto ancora applicabili;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30/06/2020 di nomina dei Responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020, con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a determinare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento ed a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, da destinare nell'anno 2020 agli utilizzi previsti dall'art. 68 del CCNL 21 maggio 2018, nell'importo di **euro 197.335,12**, così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. DI DARE ATTO che il fondo risorse decentrate per l'anno 2020 così complessivamente quantificato:
 - a. consente di rispettare le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001;
 - b. consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa complessiva del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 e 557-quater, della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
 - c. consente di rispettare il limite di spesa in vigore con effetto dall'anno 2017, per le risorse destinate al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, riferito all'importo determinato allo stesso titolo per l'anno 2016;
4. DI DARE ATTO che la determinazione del fondo, come sopra operata per l'anno 2020, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;
5. DI DARE ATTO all'interno delle risorse stabili del fondo sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fissa e continuativa:
 - a. Progressioni economiche orizzontali in godimento al personale in servizio: euro 57.512,18 (allegato 4);
 - b. Indennità di comparto già in godimento al personale in servizio – quota a carico del fondo: euro 9.626,56 (allegato 5);
 - c. Reinquadramenti previsti dal CCNL del 31/03/1999 per il personale dell'area di vigilanza: euro 359,27;
6. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo alla presente quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 nella somma di euro 197.335,12 trova copertura negli seguenti capitoli di bilancio 2020:
 - a. Per euro 67.498,01, per gli istituti di natura fissa e continuativa sopra richiamati, negli appositi capitoli di bilancio, esercizio 2020, afferenti la spesa del personale (importo relativo all'onere diretto, cui occorre aggiungere gli oneri riflessi a carico dell'Ente);
 - b. Per euro 40.000,00, per gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 150/2016, al cap. 165 – “*Spesa per progettazione interna*”;
 - c. Per euro 2.500, per i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

tributi locali, ai sensi dell'art. 3, comma 57 della L. n. 662/1996 e dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997, al cap. 3090 – *“Fondo incentivante Ufficio Tributi”*;

- d. Per euro 1.600,00, per indennità di funzione per il personale di polizia locale, ex, art. 56-sexies del CCNL 21/05/2018, già in godimento dal suddetto personale, al cap. 500 – *“Retribuzione personale Servizio Polizia Municipale”*;
- e. Per euro 4.380,13, relativamente ai risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, al cap. 2457 – *“Fondo per lavoro straordinario dipendenti”*;
- f. Per euro 82.955,38, riguardanti le voci contrattuali accessorie regolate dall'accordo annuale di utilizzo (produttività, indennità varie, ecc.) al cap. 2446 – *“Fondo per le risorse decentrate e la produttività”*;

- 7. DI ATTESTARE, inoltre, che il finanziamento dei conseguenti oneri riflessi e IRAP a carico dell'Ente trovano imputazione al cap. 2460 – *“Contributi previdenziali su salario accessorio”*, e 2461 – *“IRAP su salario accessorio”*;
- 8. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla OO.SS., ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1 del CCNL 01/04/1999, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
- 9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Revisore dei Conti al fine di acquisire, secondo quanto raccomandato dalla circolare RGS n. 25 del 19/07/2012 (certificazione disgiunta per la costituzione e per il contratto integrativo), la prescritta certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009;
- 10. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, come integrato dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, e dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, il responsabile del procedimento ed il sottoscritto responsabile dell'ufficio competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale inerente il presente procedimento, non si trovano in posizioni di conflitto di interessi, né potenziale, né concreto, e che, dall'adozione del corrente provvedimento, non si ravvisa la necessità dell'informazione di cui all'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 11. DI INOLTARE, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- 12. DI DARE ATTO che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

9, del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

13. DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
14. DI DARE ATTO che, a norma dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Piergentili, Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e del Servizio Personale di questo Ente, cui potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to alessio squarcia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. PIERGENTILI ANDREA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 24-09-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE In attesa di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 29-10-2020
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 29-10-2020 al 13-11-2020 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 1232, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott. ANDREA PIERGENTILI